

**CONTRATTO DI COMODATO PER I LOCALI SITI IN VIA GALASSO DA CARPI, 2 AL CENTRO SOCIALE ACLI-SANTA MARIA DELLE VERGINI.**

**ID 478005**

Con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge tra:

- 1) Ing. Cesare Spuri, nato a Macerata il 16.05.1956, in qualità di Dirigente dei Servizi Tecnici del Comune di Macerata, domiciliato per la carica presso la sede legale del Comune in p.zza Libertà 3, il quale agisce in nome per conto e nell'interesse del Comune stesso, codice fiscale 80001650433, ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
- 2) Centro Sociale ACLI - Santa Maria delle Vergini, con sede in Via Galasso da Carpi, 2/B, C.F. 80007360433 a questo atto rappresentato dal Presidente Sig. Marcello Zamponi, nato a Monte San Pietrangeli (AP) il 10/11/1950, residente a Macerata, Contrada Valle, 2 C.F. ZMP MCL 50S10 F626A.

**PREMESSO**

-che la Giunta Comunale con proprio atto n. 190 del 01.06.2011 ha stabilito di rinnovare i contratti di comodato scaduti o in corso di scadenza con le associazioni per l'assegnazione dei locali di proprietà comunale o gestiti dal comune stesso, per la durata di 4 anni lasciando invariato per il primo anno il contributo annuo soggetto a rivalutazione Istat 100% sulle spese di gestione per l'utilizzo dei locali assegnati qualora superiore a € 150,00, contributo da rideterminare con apposito atto per i successivi 3 anni e spese per la fornitura dei servizi vari (energia elettrica, acqua, riscaldamento, pulizia, ecc..) da ripartirsi tra le associazioni assegnatarie degli spazi.

-che con Determina Dirigenziale n. 414/31 del 27.06.2011 sono stati approvati gli schemi di contratto per l'assegnazione dei locali alle associazioni.

Tutto ciò premesso e con l'intesa che quanto precede forma parte integrale ed integrante del presente atto, si stipula e si conviene quanto segue.

ART.1) Il Comune di Macerata, come sopra rappresentato, concede in uso Centro Sociale ACLI - Santa Maria delle Vergini, in persona dell'intervenuto Presidente pro-tempore, i locali da utilizzare come sede, posti al piano seminterrato e terra dell'edificio ex scuola materna sito in via Galasso da Carpi, 2, distinti al Catasto di Macerata al foglio 70 part.lla 116 cat. B/5 della

superficie di circa mq. 281 oltre accessori, oltre la gestione della sala assemblee, con le modalità stabilite con delibera di G.C. n. 71 del 28.03.2012.

Il presidente dichiara di aver preso visione dei locali, di averli trovati di proprio gradimento e adatti all'uso convenuto.

I locali non potranno avere destinazione diversa da quella prevista nel presente atto né ceduti anche parzialmente a terzi, pena la decadenza immediata del comodato.

ART. 2) La convenzione, per patto espresso tra le parti, avrà durata di 4 anni a decorrere dal 01/01/2013 fino al 31/12/2016, con possibilità di rinnovo, qualora permangano le condizioni che hanno determinato l'assegnazione originaria.

ART.3) L'associazione potrà rinunciare all'utilizzo del locale in qualsiasi momento senza obbligo di motivazione, salvo preavviso di mesi uno.

ART. 4) L'assegnazione potrà essere revocata in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse. Il mancato utilizzo del locale o il mancato pagamento del contributo di cui all'art. 6 comportano la decadenza del presente comodato.

Sono, altresì, stabilite le seguenti cause di decadenza:

- a) utilizzazione del locale in maniera difforme a quanto dichiarato nella richiesta.
- b) perdita di almeno uno dei requisiti previsti dall'art. 22 dello Statuto per l'iscrizione all'Albo;
- c) scioglimento;
- d) mancato esercizio di attività nel territorio comunale per almeno un anno;
- e) cessione, anche parziale, a terzi del locale assegnato;
- f) mancata presentazione della documentazione di cui al successivo art.12;
- g) mancato rispetto degli obblighi di cui all'art.10;
- h) danni al locale senza provvedere al ripristino dello stesso;

ART. 5) E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere che il locale sia rilasciato libero di persone e cose e per fini istituzionali o per lavori di ristrutturazione o altre motivazioni.

In tale ipotesi e in caso di decadenza per fatto dell'Associazione, il locale dovrà essere lasciato libero entro un mese dalla richiesta.

In mancanza della consegna della chiave e/o di sgombero del locale, l'Amministrazione

procederà d'ufficio a liberare il medesimo, depositando il materiale dell'associazione presso un magazzino comunale. Le spese di trasloco e quelle di deposito saranno a carico dell'associazione e pertanto coattivamente recuperabili con la procedura di cui al R.D. 14.04.1919 n. 639.

ART.6) L'assegnazione del locale è subordinata al pagamento di un contributo sulle spese di gestione del locale da versarsi da parte dell'associazione comodataria, stabilito ed accettato in € 1.000,38 per il primo anno, importo da rideterminare per i successivi 3 anni con apposito atto. Il contributo sarà soggetto a rivalutazione annuale dal mese di gennaio pari al 100% delle variazioni accertate dall'Istat nel mese di dicembre. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di variare unilateralmente il contributo, previa semplice comunicazione all'associazione all'inizio dell'anno di riferimento.

ART.7) Il contributo, come definito all'art.6, dovrà essere pagato alla Tesoreria Comunale in unica rata entro il 30.6 di ciascun anno.

ART.8) Il pagamento non potrà essere sospeso né ritardato per qualsiasi diritto, pretesa od eccezione dell'associazione. Il mancato pagamento, totale o parziale, del contributo oltre a causare la decadenza del presente comodato, costituisce l'associazione in mora in ogni caso e qualunque ne sia la causa, con conseguente diritto per il Comune di procedere allo sgombero del locale secondo quanto previsto all'art.5.

ART.9) Le parti danno atto che il locale viene assegnato nello stato in cui si trova attualmente, restando totalmente a carico dell'associazione qualsiasi intervento o lavoro, anche di carattere straordinario, utile e/o necessario allo svolgimento dell'attività dell'associazione, da effettuarsi in ogni caso previa autorizzazione scritta da parte del Comune, autorizzazione che non darà comunque titolo a rimborsi.

ART.10) L'associazione comodataria dovrà mantenere il locale in buono stato e piuttosto migliorarlo che deteriorarlo, salvo il deperimento d'uso e, mentre per i deterioramenti sarà passibile dei danni, per i miglioramenti invece non potrà pretendere compenso alcuno.

L'associazione esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni sia diretti che indiretti che potessero pervenire da fatto od omissione dolosa o colposa di terzi, così come resta esonerato da qualsiasi responsabilità per scasso, rotture, manomissioni per tentato furto consumato e, infine, per danni da invasione od infiltrazione di acqua nei locali oggetto di

assegnazione. Naturalmente l'associazione, quale custode, assume la piena e completa responsabilità per tutti i danni che essa possa arrecare all'immobile durante tutta la durata del comodato e così pure nei riguardi di beni mobili ed immobili di terzi.

ART.11) Sono a carico dell'associazione comodataria le spese attinenti alla manutenzione ordinaria, che necessita in ogni caso di preventiva autorizzazione, e le spese per la fornitura di servizi vari (energia elettrica, acqua, riscaldamento, pulizia) ripartite tra le associazioni assegnatarie degli spazi nell'edificio, mentre quelle di manutenzione straordinaria faranno carico all'Ente proprietario.

ART. 12) L'associazione comodataria è tenuta ad inviare entro il mese di aprile di ciascun anno una relazione concernente:

- dichiarazione aggiornata del numero dei soci, -attività svolte nell'anno precedente e quella programmata,
- eventuali variazioni dello statuto formalmente adottate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare indagini periodiche onde verificare lo stato degli immobili o la rispondenza di quanto affermato nella relazione.

ART. 13) L'associazione è, altresì, tenuta al rispetto del regolamento comunale sull'accesso alle strutture comunali da parte delle associazioni operanti nel territorio comunale.

ART. 14) Tutte le spese del presente contratto sono a carico del comodatario che accetta di sostenerle.

ART. 15) Il presente contratto impegna sin da ora le parti ai sensi del T.U.E.L. 267/2000.

ART. 16) Per ogni altra condizione le parti fanno riferimento alla normativa vigente ed alle disposizioni del Codice Civile che regolano il comodato.

Del che si è redatta la presente scrittura privata che, previa lettura e approvazione, viene sottoscritta in data 13.12.2012

COMUNE DI MACERATA  
CENTRO SOCIALE ACLI

